



COMUNE DI VERGIATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ART. 81 L.R. 12/2005

DGR XI/4348 del 22.02.2021

Art. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Vergiate, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005, dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e della D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Vergiate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e smi, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito a:

- Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13.02.2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- Al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64, comma 8, della medesima legge;
- Al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- In ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione comunale per il Paesaggio è composta da 3 membri, oltre a 1 esperto agronomo e 1 esperto geologo, tutti con uguale diritto di voto.

I Componenti devono essere in possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali, nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici e culturali, nelle scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, come previsto dall'allegato A della DGR XI/4348 del 2021.

La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito ed è previsto il solo rimborso spese per i singoli componenti.

Art. 4 – NOMINA E DESIGNAZIONE

I componenti della Commissione Paesaggio sono nominati dalla Giunta comunale tra coloro che hanno presentato apposita candidatura a seguito di avviso pubblico sulla base dei criteri definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 – seduta del 22.02.2021.

I commissari nominati come sopra, nella prima seduta, nominano il Presidente e il Vice Presidente della Commissione la cui carica avrà durata pari a quella della Commissione.

Il Commissario che per qualsiasi motivo, compresi i motivi di decadenza di cui al presente Regolamento, viene meno dalla carica, è sostituito con un nuovo componente in possesso di profilo professionale analogo a quello del commissario sostituito, scelto tra i candidati che hanno presentato la precedente candidatura.

Alla surroga provvede la Giunta.

Il nuovo componente dura in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Art. 5 – DURATA

La Commissione rimane in carica con il mandato del Sindaco e comunque non oltre il 31.12 dell'anno di scadenza.

Art. 6 -INCOMPATIBILITA'

La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile con la carica di membro di eventuali altre commissioni comunali o altre eventuali commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione paesaggio.

Sono fatte salve altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. La carica di membro della Commissione paesaggio è incompatibile con la carica di Consigliere comunale ovvero di componente della Giunta comunale.

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 7 – CONFLITTO D'INTERESSE

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione del membro della commissione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge, a suoi parenti o affini sino al quarto grado nonché ai propri collaboratori.

Art. 8 – ASSENZE

I componenti la Commissione che risultino assenti ingiustificati per numero 3 sedute consecutive, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Art. 9 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni sub-delegate ai comuni dall'art. 80 e seguenti della L.R. 12/2005 e smi, in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159 del decreto 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni statali e regionali.

La commissione esprime il proprio parere motivato ed argomentato sulla base dei criteri regionali vigenti in attuazione della Legge Regionale n. 12/2005.

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere parere, anche preventivi, nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 42/2004 e smi dalla LR 12/2005 e smi dal PGT e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 10 – FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, lo ritenga necessario al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla normativa vigente.

La seduta è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con nota da inviarsi tramite posta elettronica.

Art. 11 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

La Commissione è validamente costituita quando sono presenti alla seduta almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente o Vicepresidente.

Le decisioni della Commissione si considerano validamente assunte quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente o del Vicepresidente.

Art. 12 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Se opportuno, il Presidente potrà convocare al fine della sola illustrazione del progetto il progettista, o il proprietario se accompagnato dal professionista; dopo la discussione il Presidente nell'autonomia della Commissione procederà alla successiva attività d'esame e di espressione del parere motivato.

Analogamente il progettista, o il proprietario se accompagnato dal progettista, potranno chiedere il conferimento della Commissione, per relazionare la stessa in merito alle scelte progettuali presentate.

La richiesta dovrà essere presentata per iscritto direttamente al Responsabile del procedimento, che si attiverà tempestivamente per comunicarla al Presidente.

Il Presidente, provvederà dal canto suo a comunicare la data del conferimento da effettuarsi a garanzia del rispetto dei tempi procedurali.

Art. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Procedimento paesaggistico o da altro dipendente del servizio competente designato dal Responsabile dell'Area 4.

Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.

Di ogni seduta/progetto esaminato dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- una sintesi delle questioni trattate sulla base dei criteri utilizzati per l'espressione del parere di cui al successivo art. 17;
- motivazione e argomentazione del parere reso; in particolare i pareri negativi devono riportare i motivi che hanno dato luogo al giudizio sfavorevole e formulare specifiche indicazioni volte a rendere il progetto di intervento assentibile;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del commissario che le esprime.

ART. 14 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica per l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, affinché avvengano nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale n.VIII/7977 del 06/08/2008, la struttura tecnica cui è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è identificata nell'Unità Organizzativa Salvaguardia e Tutela del Paesaggio.

ART. 15 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere motivato ed argomentato in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

La Commissione, in casi ritenuti particolarmente complessi, ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti, ed eventualmente anche della Soprintendenza con cui si relaziona, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

Nel caso degli accertamenti di compatibilità paesaggistica presentati ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., il parere dovrà inoltre contenere gli elementi propedeutici all'irrogazione delle sanzioni.

ART. 16 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione, anche in riferimento al D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti - dandone conto nel verbale di cui al precedente articolo 14 - in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino;
 - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai con i paesaggistici di visuale;
 - la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
 - nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
 - nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.
- Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione- sempre dandone conto nel verbale - fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
 - nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - nelle Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
 - nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Ticino;
 - nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese;
 - negli strumenti urbanistici comunali e provinciali;
 - nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 9/2727 del 22.12.2011 e s.m.i.;
 - nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
 - nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - nell'Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n.112 del 7.10.2015.